

Avv. Danilo Granata
Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs)
Via della Repubblica 65 – Belvedere M.mo (Cs)
Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it ;
Tel.: -3479632101

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO –
SEDE DI ROMA**

Ricorso

Nell'interesse di: **Laura Petrino**, PTRLRA78B62D643K, nata a Foggia il 22.02.1978 e ivi residente alla Via Mandara 90, rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale presso la seguente pec: danilogranata23@pec.it ; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento al suindicato indirizzo pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.452427, *ricorrente*;

contro: il **Ministero dell'Istruzione e del merito**, in persona del Ministro p.t., con sede istituzionale al Palazzo del Ministero della pubblica istruzione – Viale di Trastevere 76/a, Roma; **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale – Direzione Palermo**, in persona del l.r.p.t, sedente in Via Giovanni Fattori, 60, 90146 Palermo PA, la **Commissione giudicatrice n. 3**, in persona del Presidente p.t., rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12, *amministrazioni resistenti*;

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti nonché adozione di ogni altra misura cautelare idonea,

nella prossima Camera di consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) Dell'Avviso recante i risultati della prova orale sostenuta in data 17.03.2023 presso l'I.I.S. "L.Sciascia" sito in Contrada Muti - Sant'Agata di Militello (ME) alle ore 15,00 nell'ambito del Concorso ordinario D.D. n. 499/2020 e D.D. 23/2022 – classe di concorso A046 “Scienze giuridico-economiche”, per come affisso in sede d'esame in pari data;
- 2) Dei verbali della Commissione esaminatrice n. 3 nonché di ogni atto inerente l'indizione delle prove orali A046 nella parte di interesse;
- 3) Del decreto di nomina della Commissione giudicatrice per la prova orale c.d.c. A046 , per come successivamente integrato/rettificato, nella parte in cui non viene previsto un tecnico-informatico;

- 4) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova orale A046 sostenuta dalla ricorrente;
- 5) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi:
 - a) il bando di indizione della procedura concorsuale di cui al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con relativi Allegati, se necessario e ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; b) il Decreto Ministeriale concernente *le disposizioni per i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno* (D.M. n. 201 del 20 aprile 2020) e relativi allegati, nelle parti di interesse e se necessario; c) il quadro di riferimento di valutazione per la prova orale pubblicato sul sito del USR resistente e in riferimento alla classe di concorso A046, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; d) gli atti inerenti la valutazione dei titoli e le Graduatorie pubblicate eventualmente nelle more del presente giudizio;

per l'accertamento

del diritto della ricorrente ad essere ammessa al successivo step della procedura di concorso, o, in alternativa, a ripetere la prova orale innanzi ad una Commissione diversamente formata e da rinominarsi.

Con richieste istruttorie.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

Premessa in fatto

Con Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 (di seguito chiamato bando) è stata indetta la procedura concorsuale è stata bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale per la copertura di complessivi 25.000 posti comuni e di sostegno autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio costituito dagli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, secondo quanto riportato all'Allegato 1 del bando. Con Decreto Dipartimentale n. 649 del 3 giugno 2020 è stato disposto l'incremento dei posti da destinare alla procedura concorsuale, secondo gli Allegati 1 e 2 che sostituiscono i precedenti.

Le prove concorsuali si sarebbero svolte a livello regionale.

Il calendario delle prove scritte è stato pubblicato con Avviso del 23 febbraio 2022.

Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi costituisce ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter del Decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso. L'USR responsabile della procedura è competente all'attestazione della relativa abilitazione. La tabella di corrispondenza ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni è indicata all'Allegato D al Decreto Ministeriale n. 201 del 20 aprile 2020.

E' stato, poi, adottato il DD 749 del 1 luglio 2020 concernente Disposizioni integrative del decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante *Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*.

In seguito, è stato diffuso il decreto dipartimentale 23 del 5/1/2022 con cui vengono apportate, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 59, comma 11, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni BIS), le occorrenti modificazioni al bando di indizione della procedura concorsuale, con salvezza di tutte le domande di partecipazione – ad eccezione delle classi di concorso STEM – e di ogni disposizione per quanto non diversamente previsto.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 250 punti così suddivisi:

- 100 per la prova scritta,
- 100 per la prova orale,
- 50 per i titoli culturali e professionali.

Sia la prova scritta che orale si considerano superate con un punteggio di almeno 70/100.

La prova scritta del concorso, la prima delle due fasi previste dalla nuova procedura di selezione, consiste in una prova computer based a risposta multipla, dalla durata di 100 minuti e consistente nella risoluzione di un totale di 50 quesiti, distinti per procedura come segue per i posti comuni:

- **40 quesiti** a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa;
- **5 quesiti** a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
- **5 quesiti** a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

In caso di risposta esatta il sistema attribuiva 2,00 pt.; in caso di risposta errata 0.

I candidati superanti la precedente prova scritta, con un punteggio di almeno 70/100 punti, accedono alla prova successiva, che in base alla classe di concorso, può essere pratica/orale. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese, nonché della specifica capacità didattica, che nel caso dei posti di sostegno contempla la didattica speciale.

L'Allegato A al bando prevedeva che, in relazione alla classe di **Concorso A46 (Scienze economico-giuridiche)**, il candidato avrebbe dovuto dimostrare competenze in merito ad una serie di nuclei tematici disciplinari afferenti l'area giuridico-economica. Le prove sarebbero state 2: una scritta e l'altra orale.

Per quanto Qui di interesse, il Decreto ministeriale del 09.11.2021 n. 326 recante *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”*, adottato in revisione del decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201 alla luce delle innovazioni introdotte dal d.l. 25 maggio 2021, n.73 (recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, al fine di un più agile espletamento delle procedure concorsuali*”), in riferimento alla prova orale, all'art.

5 prevedeva che *“La prova orale per i posti comuni è finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’Allegato A di cui all’articolo 8 del presente decreto e valuta la padronanza delle discipline, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti”*.

In esecuzione al detto D.D., l’USR Sicilia pubblicava, a proprio volta, il proprio quadro di riferimento per la valutazione orale.

In particolare, la prova orale si sarebbe così strutturata:

1.) progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche e di **esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali**;

2.) accertamento della capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue

La prova orale, ai sensi dell’art.6 del citato D.M. n.326/2021, come già anticipato, sarebbe stata valutata al massimo 100 punti e superata da coloro i quali avessero conseguito il punteggio minimo di 70 punti.

I Criteri di valutazione prova orale per il posto comune Classe di concorso A046 erano i seguenti:

Ambito 1 – max 40 punti - Competenza di progettazione pedagogico-didattica, con riferimento alla preparazione teorica in ambito normativo, alla collocazione della progettazione rispetto al contesto dato.

Ambito 2 - max 40 punti - Conoscenza dell’argomento assegnato e delle metodologie didattiche più adeguate e coerenti con il tema da trattare

Ambito 3 – max 10 punti - Abilità di comprensione e produzione orale in lingua inglese (livello B2 QCER), anche con riferimento alla specifica attività didattica.

Ambito 4– max 10 punti - Qualità dell’esposizione nell’interlocuzione con la commissione, con riferimento alla padronanza linguistica sul piano grammaticale, sintattico e lessicale, all’ampiezza e alla ricchezza della competenza lessicale, anche riguardo alla terminologia scientifica pedagogico-didattica.

La Commissione di concorso, suddivisa in n. 3 sotto-commissioni, veniva nominata con decreto del 06.10.2022 e subiva diverse rettifiche e/o integrazioni (l’ultima il 14.03.23).

Orbene, in tale contesto, la Dott.ssa Laura Petrino partecipava al concorso per la Classe di Concorso A046 in Puglia, superando la prova scritta del 20.05.2022, e venendo per l'effetto ammessa alla prova orale da sostenere in Sicilia per effetto del piano di aggregazione territoriale.

In data 17.03.2023, seguendo il calendario convocazioni, la Dott.ssa Petrino si presentava presso l' I.I.S. "L.Sciascia" sito in Contrada Muti a Sant'Agata di Militello (ME). Era la prima a sostenere l'esame e lo sosteneva innanzi alla Commissione n. 3. La prova, però, non seguiva l'iter ordinario poiché non conforme a quanto previsto al quadro di riferimento sopra menzionato. Alla odierna ricorrente, invero, veniva reso impossibile da parte dei Commissari sostenere la I° fase della prova, ovverosia la presentazione in power point. Ebbene, il ppt della ricorrente era stato salvato sulla chiavetta usb della ricorrente ma una volta inserita nel pc messo a disposizione dalla Commissione d'esame il file non trovava apertura; a quel punto la ricorrente metteva a disposizione il proprio pc (che, però, ha tempi lunghi di accensione) e una volta preso la stessa veniva sollecitata a procedere senza power point perchè *"non avrebbero potuto perdere altro tempo"*. Allorché, la ricorrente utilizzava una seconda pennetta usb ove era salvato il progetto, ma neanche in questo modo il file riusciva ad essere aperto.

Le venivano concessi meno di 2 min. per tentare di aprire il p.p.t.

Dunque, per un problema di natura tecnica imputabile – a questo punto - alla cattiva organizzazione dell'Amministrazione scolastica, la ricorrente veniva privata di una *chance*, ovverosia la presentazione del power point, venendo così trattata diversamente da tutti gli altri candidati, e subendo una ingiusta alterazione dell'intera prova sicché veniva praticamente “saltato” il primo step (“progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche e di **esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali**”).

Il prosieguo dell'esame veniva quindi inevitabilmente inficiato da tale circostanza e anche per via del duplice (e ingiusto) sforzo mnemonico richiesto da un'esposizione effettuata in condizioni diverse da quanto previsto e da quelle degli altri candidati.

Nessun tecnico informatico veniva in soccorso della ricorrente né tantomeno questa ipotesi era paventata, anche perché – nonostante il quadro prevedesse l'utilizzo di strumenti tecnologici come ad esempio un ppt – la Commissione non contemplava

tra i propri membri alcun esperto - informatico. La Dott.ssa Petrino veniva semplicemente invitata ad avviare celermente l'esposizione dell'unità di apprendimento senza il supporto del power point.

Dagli esiti della prova orale affissi in sede subito dopo il sostenimento della prova, la ricorrente apprendeva di aver ottenuto l'ingiusto punteggio di 52/100 e, dunque, di non essere idonea.

La Graduatoria di merito sta per essere pubblicata e alla Dott.ssa Petrino non resta che avanzare il presente gravame per i seguenti motivi di

DIRITTO

- 1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, co.2, del Decreto ministeriale n. 326 del 09.11.2021;**
- 2. Violazione e/o falsa applicazione del quadro di riferimento per la valutazione della prova orale – classe di concorso A46;**
- 3. Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994**
- 4. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità;**
- 5. Contraddittorietà dell'azione amministrativa;**
- 6. Difetto assoluto di motivazione;**
- 7. Violazione del principio di proporzionalità;**
- 8. Violazione del principio della par condicio concorsorum;**
- 9. Ingiustizia grave e manifesta;**
- 10. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 cost. ;**
- 11. Violazione dell'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.**

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale *“tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”*, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

La Dott.ssa Petrino ha sostenuto la prova orale in condizioni di svantaggio rispetto a quelle degli altri concorrenti poiché privata della possibilità di presentare tramite power point il proprio progetto e ciò per via di una cattiva organizzazione della P.a. Invero, una volta rilevata la difficoltà di apertura del file in ppt predisposto dalla ricorrente, né tra i commissari né tantomeno tra ausiliari scolastici era a disposizione – per tali casi – un qualche soggetto esperto di informatica in grado di risolvere una simile problematica; i Commissari hanno invitato, quindi, la ricorrente a spiegare oralmente (senza alcun supporto ppt) il proprio progetto al fine di “ non perdere ulteriore tempo”. Va da sé che un simile trattamento configura una evidente

disparità di trattamento tra i vari concorsisti che hanno sostenuto la prova orale , una violazione del principio di uguaglianza e una distorsione proprio dei principi del giusto procedimento e del buon andamento amministrativo.

Una volta rilevata la problematica, la P.a. resistente, piuttosto che intimare la ricorrente a proseguire oralmente (con relativo sforzo mnemonico non di poco considerevole) nell'illustrazione del progetto, avrebbe dovuto mettere a disposizione un tecnico in grado di risolvere la detta problematica o comunque – sicché la candidata è stata chiamata per prima – rimandare la sua disamina ad un altro momento così da far andare avanti l'iter e, nel contempo, cercando di trovare una soluzione al problema tecnico così da consentire alla stessa di concorrere alle stesse condizioni degli altri candidati che si sono potuti avvalere dell'ausilio del ppt. Invece, così non è stato, e ciò senza la benché minima motivazione.

La ricorrente si è ritrovata, quindi, non idonea (peraltro con un punteggio di molto inferiore alla soglia minima) esclusivamente per via di una mancanza della P.a.

Il Decreto ministeriale n. 326 del 09.11.2021, all'art. 5 comma 2, prevede espressamente che : *“La prova orale per i posti comuni è finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'Allegato A di cui all'articolo 8 del presente decreto e valuta la padronanza delle discipline, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti”*. Da ciò si evince chiaramente come la capacità di progettazione didattica mediante l'utilizzo didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici (appunto, l'uso del power point per spiegare un progetto didattico) in sede d'esame sarebbe stato funzionale all'accertamento della preparazione del candidato. Nel caso di specie, quindi, l'ingiustizia è grave e manifesta: alla ricorrente è stato di fatto impedito di dimostrare le proprie capacità mediante l'utilizzo dei dispositivi multimediali, subendo, per ovvie ragioni, una *deminutio* considerevole sotto il profilo valutativo; di certo, non per un errore a lei imputabile però.

Ancora, giova far riferimento al quadro di riferimento per la valutazione della prova orale – c.d.c. A-46, reso pubblico proprio dall'USR Sicilia – Direzione Palermo, in esecuzione di quanto previsto dal D.D. ove si legge chiaramente che la prova orale si sarebbe snodata in 2 fasi: **1.) progettazione di una attività didattica, comprensiva**

dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali

2.) *accertamento della capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue*

Pertanto, la ricorrente è stata privata di fatto della possibilità di essere valutata in base alle proprie capacità di progettare una attività didattica mediante l'utilizzo pratico di tecnologie digitali (appunto, il power point); trattasi di una *deminutio* importante in termini di *chances* che ha interessato esclusivamente la prova della ricorrente e non anche gli altri concorrenti. Ciò inevitabilmente ha distorto la *par condicio concorsorum*. Non solo : tra i criteri valutati – come sopra anticipato – figura proprio la **“Competenza di progettazione pedagogico-didattica, con riferimento alla preparazione teorica in ambito normativo, alla collocazione della progettazione rispetto al contesto dato”** per cui erano attribuibili max 40 pt.

La problematica tecnica poteva, invero, essere aggirata in altri modi ; “costringere” la candidata ad esporre oralmente il progetto, in difetto del ppt, è una distorsione di quanto previsto proprio dalle regole di concorso. Al riguardo, si rammenti che **i bandi concorsuali devono essere interpretati in termini strettamente letterali**, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole cristallizzate nella *lex specialis* medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2021, n. 1788; sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1322; 20 aprile 2021, n.3180). Invero, l'amministrazione, quando nell'esercizio del proprio potere discrezionale decide di auto vincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell'auto - vincolo determina l'illegittimità delle successive determinazioni (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502).

Invece, nel caso di specie, sebbene l'auto-vincolo imposto dal DM succitato , dai quadri di riferimento e dai criteri predeterminati, la Commissione n.3 di concorso

ha ritenuto di distorcere le regole suddette facendo sostenere alla ricorrente una prova di concorso di fatto diversa da quella che doveva essere sicché è stato saltato *in toto* un passaggio, ovverosia la progettazione didattica mediante l'utilizzo di tecnologie, e ciò esclusivamente per via di una inefficienza organizzativa della Pubblica amministrazione in termini di mezzi e personale.

La ricorrente ha esposto il proprio progetto oralmente senza l'ausilio del power point diversamente da tutti gli altri concorsisti; come può esser stata valutata, quindi, alla stregua dei medesimi? Sussiste, altresì, una palese violazione dell'art. 1, co.2, del DPR 487/1994 a mente del quale : *“Il concorso pubblico deve svolgersi con modalita' che ne garantiscano la imparzialità, l'economicita' e la celerita' di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forma di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali”*. Invero, nel caso in esame, la P.a. non ha adottato alcuno strumento in grado di garantire l'imparzialità e l'uguaglianza, poiché avrebbe dovuto quantomeno prevedere nel proprio organico un tecnico in grado di risolvere simili problematiche, ma come si può evincere da una mera lettura dell'elenco dei membri della commissione n.3 (di fronte a cui la ricorrente ha sostenuto l'esame) (cfr. doc. all. in atti) – senza voler sminuire la professionalità di alcuno - nessuno di loro aveva simili competenze!

Difatti, la Commissione risultava così formata:

3^ Commissione

Presidente

Componente

PIPITO' DOMENICA – Dirigente scolastico collocato a riposo;

DOMINICI MARIA – Docente in servizio presso l'I.I.S. “Merendino” – Capo D'Orlando (ME);

Componente

DI PIETRO MARIA – Docente in servizio presso l'I.T.I.S. “E. Torricelli” - S. Agata di Militello (ME);

Lingua Inglese CATRINI ROSALBA MARIA – Docente in servizio presso l'I.I.S. “Sciascia – Fermi” - S. Agata di Militello (ME);

Segretario

DI FAZIO LUCIA – Docente in servizio presso l'I.C. “Marconi” - S. Agata di Militello (ME);

Componente supplente

MOGAVERO NICOLA – Docente in servizio presso l'I.I.S. “Sciascia – Fermi” - S. Agata di Militello (ME);

Componente Supplente

GERACI LIVIA MARIA - Docente in servizio presso l'I.I.S. “Sciascia – Fermi” - S. Agata di Militello (ME);

Segretario supplente

LA FACE ELISA – Assistente amministrativo in servizio presso l'I.I.S. “Sciascia – Fermi” - S. Agata di Militello (ME);

Segretario supplente

FOTI BELLIGAMBI ROSA - Assistente amministrativo in servizio presso l'I.I.S. “Sciascia – Fermi” - S. Agata di Militello (ME);

Lingua Inglese supplente

ALESSANDRO VALENTINA EMILIANA – Docente in servizio presso l'I.I.S. “Sciascia – Fermi” - S. Agata di Militello (ME).

La prova orale della candidata Petrino, a questo punto, non può che dirsi inficiata da un ingiusto, irragionevole e illogico operato amministrativo.

*

Per quanto sinora argomentato, è evidente che, nella specie, l'operato della Pa ha sconfinato i limiti della ragionevolezza e della logicità e pertanto è sindacabile dal G.A. Invero, costituisce *ius receptum* che «*Pienamente scrutinabili e, come vedremo fondate, si rivelano, al contrario, le censure relative all'erroneità dei quesiti esulando la formulazione dei quesiti dall'area di merito o di discrezionalità amministrativa ed afferendo, al contrario, all'area delle valutazioni tecniche riportabili nell'alveo della discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo, ed anzi, a ben vedere, all'area degli accertamenti tecnici. Il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione. Lo stesso non può difatti, per sua natura, presentare quegli aspetti di opinabilità tecnica che contraddistingue la discrezionalità tecnica contrapponendola all'accertamento tecnico, connotato invece dalla certezza della regola tecnica applicabile e dalla mancanza di opinabilità della soluzione finale che deve contraddistinguere i quesiti in esame. La formulazione dei quesiti diviene quindi, come abbiamo visto, esercizio di discrezionalità in ordine alla scelta di un argomento o di una specifica determinata domanda piuttosto che un'altra o del grado di difficoltà o approfondimento, mentre nessun esercizio di discrezionalità può esservi per quanto riguarda la soluzione che deve essere certa ed univoca, nonché verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n.4591). Inoltre nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione*

ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova preselettiva a risposta multipla» (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

In conclusione, quindi, è evidente l'illegittimità degli atti impugnati a fronte di una prova orale sostenuta in condizioni di disparità e di svantaggio rispetto a tutti gli altri concorsisti, che quindi rende la selezione in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, trasparenza ed imparzialità di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

Non solo, il *modus operandi* adottato viola palesemente i principi fondamentali che caratterizzano le procedure concorsuali, sanciti dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dal momento che la selezione in parola di certo non si configura quale meccanismo oggettivo e trasparente, idoneo a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione di dirigente scolastico.

Sulla domanda cautelare collegiale

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce per la ricorrente derivante dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri che la prova orale è stata sostenuta in data 17.03.2023, e, dunque, stando alle tempistiche previste dal Ministero competente e dal bando a breve verrà pubblicata la Graduatoria di merito. Pertanto, appare opportuno sospendere la procedura concorsuale in riferimento alla c.d.c. A46 –e/o disporre l'ammissione con riserva e in sovrannumero della ricorrente al successivo step e/o disporre una nuova prova orale da sostenere innanzi ad una Commissione diversa, terza ed – eventualmente - da rinominarsi al fine di evitare che la stessa venga pregiudicata irreversibilmente dall'attesa dell'udienza di merito, anche in ragione della palese fondatezza delle ragioni addotte. Si ribadisce che a breve verrà pubblicata la Graduatoria, e ciò sicuramente in un tempo antecedente alla fissazione dell'udienza di merito. Per giunta, la mancata sospensiva e/o altra misura cautelare opportuna, obbligherebbe la ricorrente a impugnare ogni atto procedurale successivo, quale ad esempio la

Graduatoria, mediante motivi aggiunti onde evitare improcedibilità di sorta con ogni onere a proprio carico. D'altra parte, la concessione delle misure cautelari in questa fase è quanto di più confacente non solo agli interessi privatistici della ricorrente ma anche alle esigenze di speditezza e di economia procedimentale della P.a. E, di conseguenza, sarebbe necessario: **sospendere il concorso fino all'udienza di merito e/o ammettere la ricorrente con riserva (ed eventualmente in sovrannumero) al successivo step (valutazione titoli e inserimento in Graduatoria) e/o fissare una nuova prova orale da sostenersi innanzi ad una nuova Commissione d'esam.** Peraltro, come noto, in questa sede ciò che rileva è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile per la ricorrente.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora il Collegio lo ritenga necessario si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente o nelle altre forme ritenute più opportune, ex art. 41 c.p.a., in ragione della oggettiva difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati, non essendo ancora stata pubblicata ancora alcuna Graduatoria in merito alla classe di concorso A46 in riferimento all'USR Sicilia.

Il controinteressato in senso tecnico, d'altra parte, non si dovrebbe neanche configurare in questa fase. Ma in ogni caso, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'oggettiva impossibilità di reperire i loro luoghi di residenza (gli atti impugnati recano solo "nome e cognome" del concorsista ammesso alla prova orale), la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente, se ritenuta necessaria, consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

In via preliminare: e se ritenuto necessario e opportuno, disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune, sebbene in questa fase non sia ravvisabile il controinteressato in senso tecnico;

In via istruttoria: si chiede a Codesto Giudice, se ritenuto opportuno, di ordinare all'Amministrazione di esibire in giudizio i verbali e/o gli atti e ogni altro documento istruttorio relativi alla prova orale – c.d.c. A46 sostenuta dalla ricorrente

in data 17.03.2023 presso l'I.I.S. "L.Sciascia" sito in Contrada Muti a Sant'Agata di Militello (ME); i verbali dei soggetti presenti, con indicazione delle relative qualifiche, al sostenimento della prova orale della candidata ricorrente; ogni atto inerente le operazioni concorsuali della medesima data anche in riferimento a tutti gli altri concorsisti a fini comparativi;

In via cautelare: sospendere la procedura concorsuale e/o ammettere con riserva ed eventualmente in sovrannumero la ricorrente al successivo *step* procedurale e/o disporre l'organizzazione di una nuova prova orale da espletarsi innanzi ad una Commissione composta diversamente dalla precedente;

Nel merito: accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso, e per l'effetto: a) annullare gli atti indicati in epigrafe; b) consequenzialmente e definitivamente, dichiarare la ricorrente ammessa al successivo step della procedura concorsuale o, in alternativa, disporre una nuova prova d'esame per la medesima da espletarsi innanzi ad una nuova Commissione.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

Ai fini fiscali si dichiara che la ricorrente è esente dal versamento del contributo unificato per redditi inferiori alla soglia fissata ex lege.

Produzione giusta indice.

Cosenza, 11.04.2023

Avv. Danilo GRANATA